



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**  
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA IPOTESI DI ACCORDO N°2/ 2013**  
redatta in conformità allo schema della circolare MEF-DRGS-IGOP n°25 del 19 luglio 2012

*Modulo 1 - Scheda 1.1*

*Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto  
ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge*

<b>Data di sottoscrizione</b>	<b>21 febbraio 2013</b>
<b>Data sottoscrizione modifica ipotesi di accordo</b>	<b>4 luglio 2013</b>
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	<b>Esercizio finanziario 2013 e, per la parte normativa, successivi</b>
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p><b>Parte Pubblica</b> (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Delegato del Rettore per le relazioni sindacali; Componente: Direttore Generale Esperti: Dirigente Area risorse umane e Responsabile Ufficio relazioni sindacali</p> <p><b>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione</b> (elenco sigle): RSU; FLC-CGIL; CISL Fed. Università; UIL RUA; CONFSAL Fed. SNALS Univ./CISAPUNI; CSA della CISAL Università USB-PI Università (assente)</p> <p><b>Organizzazioni sindacali firmatarie</b> (elenco sigle): RSU; FLC-CGIL; CISL Fed. Università; UIL RUA; CONFSAL Federazione SNALS Università / CISAPUNI; CSA della CISAL Università</p>
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale del comparto non destinatario dell'art. 64 del vigente CCNL.
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	Ripartizione dei fondi destinati nell'esercizio 2013 al finanziamento della contrattazione integrativa del personale del comparto e modifiche e integrazioni al contratto collettivo integrativo del 30 dicembre 2010



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**  
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	<p><b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b></p> <p><b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b></p>	<p><b>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno:</b> <i>(informazione riportata successivamente alla stipula dell'ipotesi di accordo)</i></p>
		<p><b>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</b></p> <p>Con verbali n° n. 544 del 12 marzo 2013, n. 548 del 13 maggio 2013 e n. 551 del 13 giugno 2013, il Collegio dei Revisori dei conti ha formulato osservazioni e prescrizioni, riportate nel corpo della presente relazione.</p>
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria		<p><b>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009</b></p> <p>Il piano triennale della performance 2011-2013 è stato adottato dal CdA il 31 gennaio 2011 punto 13 all'ordine del giorno.</p>
		<p><b>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009</b></p> <p>Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità dell'Università degli studi di Palermo (anni 2011-2013) è stato adottato, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in data 31 gennaio 2011 e aggiornato, da ultimo, con deliberazione del CdA del 17 giugno 2013.</p> <p>Il Programma è stato pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo in formato aperto e standardizzato e, periodicamente, ne viene riportato lo stato di attuazione.</p>
		<p><b>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009</b></p> <p>Per quanto previsto nella delibera CIVIT n. 105/2010, l'Organismo Indipendente di Valutazione ha verificato la presenza nel sito istituzionale dell'Ateneo di Palermo di una apposita sezione, di facile accesso e consultazione, raggiungibile da un link posto nella <i>homepage</i> del sito stesso, denominata "Amministrazione trasparente".</p> <p>Il sito è testato con l'algoritmo indicato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Trasparenza denominato "la bussola della trasparenza dei siti web".</p>
		<p><b>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009</b></p> <p>La relazione sulla performance relativa all'anno 2011 è stata validata dall'OIV nella seduta del 20 giugno 2012 punto 2 all'ordine del giorno ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 luglio 2012 al punto 15 dell'ordine del giorno.</p> <p>La relazione sulla performance relativa all'anno 2012 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 giugno 2013 ed attualmente in corso di validazione da parte dell'OIV.</p>
<b>Eventuali osservazioni</b>		



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**  
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

*Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato dell'accordo  
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)*

**PARTE I**

**Ripartizione delle risorse destinate per l'esercizio 2013  
al finanziamento della contrattazione integrativa**

L'art. 4, comma 2 lettera a), del vigente CCNL di comparto demanda alla contrattazione integrativa l'individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse indicate all'art. 87 del medesimo CCNL per le finalità e secondo la disciplina di cui all'art. 88 CCNL.

In virtù di tale esplicita previsione contrattuale, non modificata dai recenti interventi legislativi che – successivamente all'entrata in vigore del vigente CCNL di comparto – hanno interessato e significativamente riformato la complessa materia delle relazioni sindacali nella P.A, la Delegazione di parte pubblica ha trasmesso alla Delegazione sindacale abilitata alle trattative la proposta di provvedimento per la rideterminazione dei fondi destinati per l'esercizio 2013 al finanziamento della contrattazione integrativa (trasmessa per l'esame preliminare al Collegio dei Revisori dei conti il 20 febbraio 2013), calcolati secondo le modalità già adottate per il ricalcolo dei fondi dei precedenti esercizi, da ritenersi ormai consolidate in quanto certificate dal Collegio dei Revisori dei conti (v. verbale n°543 del 12 febbraio 2013), escludendo però dal calcolo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dei fondi (costituite dal valore delle posizioni economiche già attribuite), quelle riconducibili al personale universitario in atto retribuito dall'Azienda ospedaliero-universitaria "poli-clinico Paolo Giaccone".

Tale modalità operativa si è resa necessaria in relazione alla comunicazione del 16 novembre 2012 degli Uffici V e III DRGS-IGOP del Ministero dell'Economia e delle Finanze, volta a definire la corretta modalità di rilevazione – a partire dal Conto Annuale 2011 – dei dati relativi al personale universitario in servizio presso l'AOU, rilevazione che deve essere coerente con i reali movimenti di cassa verificatisi nell'anno di riferimento. Quindi, poiché non va più rilevata la spesa per il trattamento economico fondamentale del predetto personale, non si ritiene di dover prendere in considerazione neppure il valore delle posizioni economiche nel tempo attribuite allo stesso.

Il negoziato per l'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse del corrente esercizio, si è quindi sviluppato esclusivamente nell'ambito dell'attuale riparto tra legge e contrattazione collettiva, con la precisazione, resasi necessaria a seguito delle richieste di integrazione dei fondi ripetutamente avanzate dalla Delegazione sindacale, che in relazione all'ormai consolidato orientamento del Collegio dei Revisori dei conti (vedi verbale n°527 del 29 maggio 2012 relativo alla mancata certificazione dell'ipotesi di accordo del 10 maggio 2012) e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF (vedi nota n°35626 del 9 agosto 2012 relativa all'ormai annoso problema del fondo comune di Ateneo), eventuali integrazioni dei fondi con risorse aggiuntive del bilancio universitario (ipotesi contemplata dalla vigente disciplina contrattuale), possono avvenire esclusivamente nei limiti di cui all'art. 1, comma 189, della legge 266/2005 e, atteso che il fondo ex art. 87 CCNL certificato per l'esercizio 2004 è pari a € 3.690.846,86, risulta del tutto evidente l'impossibilità di ricorrere alla sopra citata previsione contrattuale.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

Da rilevare poi che con la sopra citata proposta di provvedimento di definizione dei fondi l'Amministrazione ha stabilito di operare le riduzioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n°122 e delle direttive in materia impartite dall'IGOP, prevalentemente sul fondo ex art. 90 CCNL, in quanto la scelta di individuare lo specifico fondo da ridurre rientra, come chiarito anche dall'IGOP, nel potere discrezionale della stessa.

Con l'ipotesi di accordo sottoscritta il 21 febbraio 2013, le delegazioni trattanti hanno convenuto che le risorse destinate per l'E.F. 2013 al finanziamento della contrattazione integrativa del comparto, complessivamente pari a euro **8.277.728**, di cui € 831.334 fondo ex art. 90 CCNL ed € 4.178.318 fondo ex art. 87 CCNL (oltre € 525.000,00 destinati al fondo per il lavoro straordinario), al netto degli oneri a carico amministrazione (complessivamente pari a € 3.120.703) e delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dei fondi medesimi (posizioni economiche attribuite al personale in servizio pari a € 3.268.076), vengono ripartite come di seguito in dettaglio specificato:

TAVOLA 1

tipologia fondo	importi al netto degli oneri CE
Produttività individuale	€ 919.553
Produttività collettiva	€ 1.600.000
Indennità di responsabilità	€ 1.025.000
Lavoro disagiato	€ 133.765
Fondo PEO	€ 500.000
<b>TOTALE Fondo ex art. 87 CCNL</b>	<b>€ 4.178.318</b>
<b>TOTALE Fondo ex art. 90 CCNL</b>	<b>€ 831.344</b>
<b>TOTALE fondo lavoro straordinario</b>	<b>€ 525.000,00</b>

Le parti hanno altresì convenuto che:

- per quanto previsto dagli artt. 16 comma 10, 18 comma 3 e 19 comma 8 del vigente CCI, le economie eventualmente realizzate sui fondi per le indennità di responsabilità, per la produttività collettiva e per il lavoro disagiato, confluiranno alla fine dell'esercizio 2013 nel fondo per la produttività individuale del medesimo esercizio, per essere erogate in relazione agli esiti della valutazione della performance;
- per quanto previsto dall'art. 88, comma 5, del vigente CCNL, eventuali economie del fondo destinato per l'anno 2013 alle progressioni economiche, confluiranno nel medesimo fondo dell'esercizio successivo;
- per quanto previsto dall'art. 86, comma 4, CCNL, eventuali risparmi del fondo 2013 per il lavoro straordinario che potranno essere accertati a consuntivo, confluiranno nel fondo per la pro-



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO


### DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

duttività individuale dell'esercizio successivo, per essere erogate in relazione agli esiti della valutazione della performance;

- l'inclusione del fondo comune di Ateneo relativo agli anni 2012 e 2013, derivante alle prestazioni in conto terzi degli anni 2011 e 2012, nei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, sarà oggetto di successivo negoziato in relazione agli esiti del tavolo tecnico istituito dal MEF e dal MIUR.

Le parti hanno poi convenuto che la determinazione dei fondi come da proposta di DDG trasmessa per l'esame preliminare al Collegio dei Revisori dei conti il 20 febbraio u.s., qualora formalizzata mantenendo invariate le risorse ivi indicate, potrà essere successivamente modificata, sia in relazione alla rilevazione definitiva del numero di dipendenti cessati al 31 dicembre 2013 (con conseguente rideterminazione della decurtazione provvisoriamente operata in applicazione del secondo periodo dell'art. 9, comma 2bis, della legge 122/2010), sia in relazione all'accertamento di eventuali economie realizzate sui fondi ex artt 87 e 90 CCNL dell'esercizio 2012, a seguito del consolidamento dei dati relativi alle liquidazioni in competenza 2012, che alla data di stipula dell'ipotesi di accordo risultano ancora da effettuare (retribuzione/indennità di risultato e produttività individuale da liquidare a seguito del perfezionamento della procedura di valutazione della performance anno 2012).

Le parti hanno infine convenuto che, qualora l'ammontare complessivo dei fondi come determinati con la sopraccitata proposta di DDG dovessero subire ulteriori contrazioni, dovrà comunque essere garantito il finanziamento delle indennità di responsabilità correlate ai nuovi incarichi istituiti con la presente ipotesi di accordo presso le strutture dipartimentali.



Con verbale n. 544 del 12 marzo 2013 il Collegio dei Revisori dei Conti, preso in esame sia la proposta di provvedimento di calcolo dei fondi E.F. 2013, sia l'ipotesi di accordo del 21 febbraio 2013, *“si limita ad esprimere un parere favorevole, condizionato e di massima, sulla proposta informale del provvedimento di determinazione dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, relativi all'esercizio 2013, riservandosi l'esame definitivo e il giudizio conclusivo, in un momento successivo, sulla base e alla luce anche del riscontro che verrà dato alle osservazioni prima formulate”*, osservazioni che, tra l'altro, attendono alla richiesta di acquisire una *“esplicita e chiara presa di posizione”* da parte del Consiglio di Amministrazione in merito al mantenimento della consistenza del fondo ex art. 90 CCNL, nonché *“idonei chiarimenti sugli effetti e conseguenze economiche-finanziarie”* derivanti dall'applicazione dell'indicazione contenuta nella citata comunicazione del MEF sulla composizione del fondo per il trattamento accessorio;

Con nota n°31938 del 24 aprile 2013, è stato fornito compiuto riscontro alle richieste di chiarimento formulate dal Collegio con il citato verbale 544/2013 e si è provveduto alla trasmissione della delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'11 aprile 2013, ha ritenuto di *“condividere l'esigenza di mantenere inalterata l'attuale consistenza del fondo ex art. 90 CCNL, oltre che per assicurare la corresponsione delle retribuzioni di posizione e risultato dovute al personale della categoria EP attualmente in servizio, anche per garantire idoneo finanziamento alle eventuali ulteriori riorganizzazioni delle strutture dell'Amministrazione e alle prossime program-*



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

*mazioni del fabbisogno di personale, da operare anche in relazione alle nuove norme statutarie”, nonché la DDG n°1222/2013 relativa alla costituzione dei fondi 2013.*

*Con successivo verbale n. 548 del 13 maggio 2013 il Collegio dei Revisori dei Conti “preso ora atto delle nuove modalità di rilevazione del personale che presta servizio presso l’AOUN “Paolo Giaccone”, è del parere che sia necessaria una formale ricognizione amministrativa diretta a verificare se la conseguente riduzione del valore delle PEO al bilancio di Ateneo per tale personale debba comportare un necessario riesame della procedura per la determinazione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al Fondo 2010, considerato che la costruzione dello stesso, generata dalla somma dei due Fondi art. 87 e 90 CCNL e PEO a bilancio, giusta indicazioni della citata circolare n. 16/2012 – DRGS-MEF-IGOP, costituisce il “valore limite” per gli anni successivi, ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis, prima parte, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010. E’ evidente che dall’esito di tale atto ricognitivo potrebbero scaturire inevitabili effetti e conseguenze economiche-finanziarie sulla composizione del fondo trattamento accessorio personale T.A. per gli anni 2011-2012-2013”.*

Con nota n°37710 del 22 maggio 2013 è stata quindi trasmessa una nuova elaborazione dei fondi, calcolati a partire dal 2010 senza la PEO a bilancio del personale universitario retribuito dall’AOUN. Con l’occasione il Collegio è stato informato che la delegazione trattante di parte sindacale, preso atto delle ulteriori decurtazioni da operare sui fondi 2011 e seguenti a seguito del nuovo sistema di calcolo degli stessi, ha formalmente richiesto la sospensione della procedura di cancellazione dei residui passivi che l’Amministrazione stava operando, anche in virtù della clausola riportata nell’accordo del 14 febbraio 2013, relativo alla ridefinizione dei criteri di ripartizione delle risorse destinate per gli esercizi 2011 e 2012 al finanziamento della contrattazione integrativa, laddove si afferma che *“le parti convengono infine che con la ricognizione di cui alle citate DD.D.G. nn. 92 e 185/2013 si intende assolto ogni adempimento relativo alla riduzione dei fondi da operare per gli anni 2011 e 2012 in attuazione della vigente normativa e compiutamente utilizzata ogni economia realizzata sui fondi degli esercizi 2011 e precedenti. Per quanto sopra, si intende annullato l’accordo di contrattazione integrativa del 15 giugno 2012, già certificato dal Collegio dei Revisori dei conti il 29 maggio 2012, relativo ai criteri di utilizzo dei risparmi accertati a consuntivo dell’E.F. 2010 sul fondo per il lavoro straordinario”*, in quanto l’incremento delle decurtazioni già operate per gli anni 2011 e 2012 fa venir meno i presupposti che avevano indotto la delegazione di parte sindacale a rinunciare all’utilizzo delle predette economie che, per quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale, confluiscono nei fondi dell’esercizio successivo. La delegazione sindacale ha chiesto di quantificare anche le economie realizzate sul fondo 2010 ex art. 90 CCNL, per rinviarle all’esercizio successivo senza assoggettarle al limite di cui all’art. 9 della legge 122/2010, come per altro in più occasioni affermato anche dal MEF.

Con la sopra citata nota del 22 maggio 2013, l’Amministrazione ha altresì dichiarato di ritenere fondata la richiesta di utilizzo dei residui passivi relativi al trattamento accessorio degli anni 2009, 2010 e 2011, in quanto economie del fondo, regolarmente impegnate, da rinviare all’esercizio successivo senza assoggettarle ai vincoli di cui all’art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010, ma di non ritenere disponibili le economie comunque realizzate nell’anno 2010 sul fondo ex art. 90 CCNL (retribuzione di posizione e risultato categoria EP) in quanto le stesse non risultano essere state per tempo impegnate e, quindi, successivamente confluite nell’avanzo di amministrazione;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

Con verbale n. 551 del 13 giugno 2013 il Collegio dei Revisori dei Conti afferma che *“la richiesta di utilizzare i residui passivi relativi al trattamento accessorio degli anni 2009, 2010 e 2011, in quanto economie del fondo da rinviare all'esercizio successivo senza assoggettarle ai vincoli di cui all'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010, considerati i motivi adottati e tenuto conto della disposizione di cui dall'art. 88, comma 5, del CCNL 16 ottobre 2008, non trova opposizione da parte di questo Organo collegiale”*, condizionandone comunque l'utilizzo *“ad un formale accertamento, rivolto a confrontare le poste autorizzate nel Fondo a suo tempo certificato con le somme compiutamente utilizzate a valle dello stesso, quali emergono dalle scritture contabili”* e formulando le seguenti osservazioni:

- a) *considerare allo scopo unicamente le somme definitivamente non utilizzate “Fondo anno precedente”, come certificato, per le quali, per qualsiasi ragione, anche di contenzioso, l'Amministrazione non abbia certezza giuridica di definitivo mancato utilizzo;*
- b) *depurare le somme come identificate al punto precedente dalle quote che la normativa espressamente vieta di riportare al Fondo dell'anno successivo (es. risparmio conseguito a fronte dei primi giorni di malattia del dipendente ex art. 71 della legge 133/2008 o i risparmi realizzati in applicazione dell'art. 9 del D.L. 78/2010, come la mancata valorizzazione economica delle PEO, utili unicamente ai fini giuridici e previdenziali);*
- c) *considerare le somme non utilizzate “Fondo anno precedente”, così valorizzate, come una risorsa a carattere strettamente variabile, resa disponibile nell'ambito del Fondo anno corrente, come espressamente stabilito dall'art. 88, comma 5, del CCNL 16 ottobre 2008, con impossibilità, quindi, di utilizzare tali importi per programmare impieghi fissi e continuativi.*

In relazione a quanto comunicato dal Collegio con il sopra richiamato verbale, si è proceduto alla formalizzazione di un nuovo provvedimento di costituzione dei fondi (DDG n° 2002 del 28 giugno 2013), che annulla e sostituisce il più volte richiamato DDG n°1222 del 24 aprile 2013, e a convocare una seduta di contrattazione integrativa, per procedere alla modifica dell'ipotesi di accordo del 21 febbraio 2013, nella parte relativa alla ripartizione delle risorse destinate per il corrente esercizio al finanziamento del trattamento accessorio del personale del comparto tra i diversi fondi contrattuali.

Da evidenziare, in particolare, che con la sopraccitata DDG 2002/2013 è stato precisato che:

- *la rideterminazione del fondo dell'E.F. 2010 effettuata con il presente provvedimento ha l'unica finalità di pervenire a una corretta determinazione del fondo E.F. 2013, non potendo la stessa sortire alcun effetto sul bilancio del pertinente esercizio in quanto ormai consolidato, così come nessun intervento correttivo dei dati del conto annuale dello stesso anno è ipotizzabile in quanto verosimilmente già trasmesso alla Corte dei Conti, per le finalità di cui al Titolo V del D. Lgs. 165/2001;*
- *il fondo cui riferirsi per la determinazione del valore limite di cui all'art. 9 comma 2-bis del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010, come sopra determinato, viene con il presente provvedimento ridotto in relazione all'esclusione dal calcolo della c.d. PEO a bilancio del personale universitario il cui trattamento fondamentale è in atto posto a carico dell'AOUP;*
- *dai prossimi esercizi – in relazione agli sviluppi della controversia stragiudiziale da tempo instauratasi tra Azienda e Ateneo in merito all'assunzione dei costi relativi al trattamento fonda-*



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**  
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

*mentale del predetto personale, comprensivo delle posizioni economiche attribuite prima dell'entrata in vigore dell'art. 28 del CCNL di comparto del 27 gennaio 2005 – i predetti oneri potrebbero essere posti integralmente a carico del bilancio universitario, con conseguente necessità di ripristinare il fondo nei termini di cui alla certificazione del Collegio dei Revisori dei conti n°543 del 12 febbraio 2013 ed in conformità alle poste iscritte nei bilanci degli esercizi 2010-2011-2012 e alle tabelle 15 del conto annuale relativo agli esercizi 2010 e 2011;*

Tutto ciò premesso, il 28 luglio 2013 le delegazioni trattanti hanno quindi preso atto che le risorse destinate per l'E.F. 2013 al finanziamento della contrattazione integrativa del comparto risultano ora complessivamente pari a euro **8.168.972,45** – di cui € 820.000,00 fondo ex art. 90 CCNL ed € 4.075.071,80 fondo ex art. 87 CCNL (oltre € 525.000,00 destinati al fondo per il lavoro straordinario), al netto degli oneri a carico amministrazione (complessivamente pari a € 3.079.702,61) e delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dei fondi medesimi (posizioni economiche attribuite al personale in servizio, con esclusione di quelle riconducibili al personale universitario in atto retribuito dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Paolo Giaccone, pari a € 3.273.900,65) – e che, conseguentemente, risulta necessario procedere ad una ulteriore riduzione del fondo ex art. 87 CCNL per un importo pari a € 103.246 e del fondo ex art. 90 CCNL per un importo pari a € 11.344. Le parti hanno quindi convenuto di operare la riduzione relativa fondo art. 87 sulla produttività individuale, per cui la ripartizione delle risorse destinate per l'E.F. 2013 al finanziamento della contrattazione integrativa risulta la seguente:

TAVOLA 2

tipologia fondo	importi al netto degli oneri CE
Produttività individuale	€ 816.306,80
Produttività collettiva	€ 1.600.000,00
Indennità di responsabilità	€ 1.025.000,00
Lavoro disagiato	€ 133.765,00
Fondo PEO	€ 500.000,00
<b>TOTALE Fondo ex art. 87 CCNL</b>	<b>€ 4.075.071,80</b>
<b>TOTALE Fondo ex art. 90 CCNL</b>	<b>€ 820.000,00</b>
<b>TOTALE fondo lavoro straordinario</b>	<b>€ 525.000,00</b>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

PARTE II

**Modifiche e integrazioni al contratto collettivo integrativo  
del personale del comparto sottoscritto il 30 dicembre 2010**

La revisione di alcune parti del vigente CCI del personale del comparto, operata con l'ipotesi di accordo del 21 febbraio 2013, si è resa necessaria principalmente per adeguare la disciplina contrattuale alle nuove norme statutarie che, in questa prima fase, ha comportato una significativa aggregazione delle strutture dipartimentali, con la conseguente necessità di riqualificare, in particolare, le funzioni specialistiche individuate per il presidio delle attività istituzionali.

Alcune proposte di modifica avanzate dalla Delegazione sindacale attecchivano anche ai criteri di conferimento degli incarichi di responsabilità nelle Facoltà che, per quanto previsto dal nuovo statuto, subiranno un processo di aggregazione che nei prossimi mesi porterà alla costituzione delle "strutture di raccordo". Tuttavia, atteso che il modello organizzativo delle nuove strutture di raccordo non è ad oggi ben definito e che non è ancora dato di sapere quanto personale vi opererà e quali funzioni dovrà svolgere, la Delegazione di parte pubblica ha ritenuto opportuno rimandare ogni modifica di questa parte del CCI a una successiva sessione negoziale, da attivare subito dopo la pausa estiva, per garantire l'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo integrativo dal 1° gennaio 2014, fatti salvi eventuali integrazioni che si dovessero ritenere necessarie per meglio definire i compiti e le responsabilità correlati agli incarichi (es.: incarico di gestore dei corsi di studio per i manager didattici).

Ancor prima dell'avvio delle trattative sono stati chiariti alcuni aspetti di carattere generale, attinenti a richieste avanzate dalla Delegazione sindacale, relativi sia alla possibilità di incremento dell'importo delle indennità di responsabilità, sia in merito alla possibilità di conferimento degli incarichi di responsabilità al personale collocato nelle fasce AOU di cui all'art. 64 del vigente CCNL. Relativamente alla prima questione la Delegazione di parte pubblica ha fatto presente che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che *"Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti (...) non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 (...)"*. Conseguentemente l'importo dell'indennità di responsabilità già attribuite in applicazione del CCI 30 dicembre 2010, per il corrente anno non può subire incrementi, salvo che per il medesimo percettore non si configuri un nuovo diverso incarico o che l'incarico venga conferito a soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, qualora gli incarichi venissero in parte confermati (mantenendo quindi il previgente valore dell'indennità) e in parte attribuiti a nuovi soggetti (con una indennità maggiore rispetto a quella fino ad oggi corrisposta), si creerebbero evidenti disparità di trattamento economico (a fronte della medesima prestazione lavorativa), con enormi difficoltà di gestione dei problemi che ne conseguirebbero.

Per quanto invece riguarda la possibilità di conferire gli incarichi di responsabilità anche al personale universitario dell'AOUP, è stata richiamata la vigente disciplina contrattuale di comparto che pone a carico del bilancio universitario il costo del trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo del personale universitario destinatario dell'art. 64 CCNL, mentre TUTTO il trattamento economico accessorio del predetto personale è posto INTERAMENTE ed ESCLUSIVAMENTE a



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

carico del bilancio dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Paolo Giaccone". La Delegazione di parte pubblica ha ricordato che, conseguentemente, alla contrattazione integrativa è precluso qualsivoglia intervento atto a corrispondere al predetto personale indennità di responsabilità con oneri a carico del bilancio dell'Ateneo. È stato quindi chiarito che eventuali forme di compartecipazione dell'AOUP ai costi di funzionamento delle strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dei Dipartimenti dell'Area medica, potranno trovare idonea collocazione nell'ambito di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di collaborazione tra Università e SSR ed in particolare dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra questa Università e la Regione Sicilia, laddove si prevede che l'Azienda ospedaliero-universitaria *"concorre in maniera paritaria al raggiungimento degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale in campo assistenziale ed alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università ed, in particolar modo, della Facoltà di Medicina e Chirurgia attraverso una programmazione concordata delle attività"*. Un siffatto intervento esula però dalle materie demandate alla contrattazione integrativa, ma può trovare utile collocazione nell'ambito di uno specifico rapporto convenzionale tra le Direzioni Generali dell'Azienda e dell'Ateneo, attraverso il quale potrebbe trovare idonea regolamentazione, non soltanto l'attività svolta dal personale universitario collocato nelle fasce o equiparato a figure dirigenziali del SSN in servizio presso le strutture dipartimentali dell'area medica e della Facoltà di medicina e chirurgia, ma anche quella del personale universitario del SIA, impegnato nella realizzazione e gestione dei servizi in atto utilizzati dall'AOUP.

Chiariti gli aspetti di carattere generale, si è proceduto a individuare le modifiche da apportare al vigente CCI di comparto:

1. Al fine di aggiornare il testo del CCI con le nuove norme statutarie, il termine "Direttore Amministrativo" è stato sostituito con "Direttore Generale".
2. Al Fine di armonizzare il testo del CCI con le vigenti norme statutarie, il termine "Segretario" è stato sostituito con "Responsabile".
3. **Art. 2, comma 2** (modifica) – Al fine di ricomprendere nella rendicontazione annuale delle risorse impiegate per il trattamento accessorio anche le quote erogate a conclusione del processo di valutazione della performance (produttività individuale e retribuzione/indennità di risultato) la trasmissione delle predette informazioni alle OO.SS. e alla RSU è stata differita al mese successivo al completamento del processo di valutazione.
4. **Art. 2, comma 3-bis** (inserimento) – Al fine di armonizzare il CCI con quanto in merito previsto dal vigente Regolamento disciplinante il sistema di rilevazione delle presenze, sono stati individuati i soggetti tenuti alla costituzione dei contingenti di personale tenuto ad erogare i servizi indispensabili in caso di sciopero e/o assemblea, così come previsto dall'art. 2 CCN 23 marzo 1996 e art. 3 Accordo Quadro 23 marzo 2000 (da leggere in combinato disposto con l'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 150/2009),
5. **Art. 6, comma 5** (modifica) – Al fine di aggiornare la parte del CCI che prevedeva la successiva emanazione di un regolamento atto a disciplinare le procedure di rilevazione delle presenze, il testo del CCI vigente è stato modificato nel senso che si prende atto dell'avvenuta adozione del citato regolamento.
6. **Art. 7** (modifica e inserimento) – Nelle more che venga data attuazione alle nuove norme statutarie relative alla riorganizzazione delle Facoltà (ora strutture di raccordo), le parti hanno concordato sulla necessità di modificare e/o integrare i criteri in precedenza individuati per la ripar-



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

tizione delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario tra le diverse strutture dell'Ateneo, prevedendo il trasferimento delle eventuali economie accertate a consuntivo nel fondo per la produttività dell'esercizio successivo, per essere erogate in relazione agli esiti della valutazione della performance.

7. **Art. 13** (modifica) – Poiché dal corrente esercizio non è più prevista una distinzione tra strutture costituite o meno in centri autonomi di spesa, le parti ritengono opportuno rimuovere ogni riferimento a tale fattispecie e attribuire, provvisoriamente, ai Responsabili dei CSG già a gestione indiretta l'indennità di responsabilità di € 4.132 e prevedere per tutti i CSG che gestiscono un budget non inferiore a 400.000 euro annui la possibilità di conferimento dell'incarico di Gestore della procedura di contabilità. Con l'occasione si è ritenuto opportuno meglio qualificare le funzioni del Gestore della segreteria dei corsi di studio, attribuendo esplicitamente anche compiti di supporto amministrativo all'attività di pianificazione dell'offerta formativa e didattica.
8. **Art. 14** (modifica/inserimento) – In considerazione che l'ulteriore processo di aggregazione delle strutture dipartimentali ha portato alla costituzione di strutture significativamente complesse, con un elevato numero di personale docente e tecnico-amministrativo che opera al suo interno, tenuto conto che una volta definiti i rapporti con le Strutture di raccordo i Dipartimenti gestiranno direttamente la programmazione didattica, con il conseguente accrescimento del numero di studenti che fruirà dei servizi erogati dalle strutture dipartimentali, le parti hanno ritenuto necessario, oltre che opportuno, riqualificare gli incarichi di responsabilità attualmente previsti. Conseguentemente hanno concordato di apportare all'art. 14 del vigente CCI le modifiche e/o gli inserimenti di seguito riportati:
- Qualora, a seguito di documentate esigenze di carattere logistico e/o organizzativo, si renda necessario il presidio di una sezione della biblioteca dipartimentale significativamente distante dalla sede principale, potrà essere conferito un ulteriore incarico di **Gestore della biblioteca dipartimentale** (in alternativa al conferimento dell'eventuale ulteriore incarico di Gestore LAS e referente SISTRI, che si presume possa essere conferito prevalentemente nelle strutture dipartimentali di area scientifica);
  - Al fine di riequilibrare i carichi di lavoro del personale titolare di incarico di Gestore del sistema informatico dipartimentale e di Gestore delle aule multimediali, si è ritenuto opportuno eliminare quest'ultima figura e consentire, nelle strutture di notevoli dimensioni, il conferimento di due incarichi di **Amministratore del sistema informatico dipartimentale**, al quale attribuire la gestione dei server (compresi backup e recovery dei dati), della rete e sottoreti locali, del sistema voip locale, del sito web dipartimentale, l'assistenza ai docenti per la verbalizzazione elettronica degli esami, la gestione delle aule multimediali e quant'altro attenga al supporto informatico necessario per il personale e per tutti gli utenti;
  - Qualora, a seguito di documentate esigenze di carattere logistico e/o organizzativo, si renda necessario il presidio di ulteriori laboratori, di dichiarata funzione strategica per le attività istituzionali, che producano rifiuti speciali e che risultino significativamente distanti dalla sede principale, potrà essere conferito un ulteriore incarico di **Gestore dei laboratori e delle attrezzature scientifiche**, che assume per i laboratori di propria pertinenza anche la funzione di Referente SISTRI. Il conferimento dell'ulteriore incarico di Gestore LAS è alternativo al conferimento dell'eventuale secondo incarico di Gestore della biblioteca dipar-



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

timentale, che si presume potrà essere conferito prevalentemente nelle strutture di area umanistica.

- All'interno di ciascun Dipartimento presso il quale risultano attivati progetti di ricerca, potrà ora essere attribuito anche l'incarico di **Gestore amministrativo dei fondi per la ricerca**, al quale viene affidata la gestione amministrativa dei progetti di ricerca e delle attività correlate;
  - All'interno di ciascun Dipartimento potrà essere conferito anche l'incarico di **Gestore del patrimonio dipartimentale**, al quale viene affidata la gestione dell'inventario e, più in generale, del patrimonio mobiliare e immobiliare, compreso quello museale;
  - A seguito alla definizione dei compiti didattici distribuiti tra Dipartimenti, Corsi di studio e Strutture di raccordo, presso ciascun Dipartimento nel quale risultano attivati corsi di studio, potrà essere conferito l'incarico di **Gestore della segreteria dei corsi di studio**, al quale viene affidata la gestione amministrativa dei corsi di studio, compresi stage e tirocini, nonché il supporto amministrativo all'attività di pianificazione dell'offerta formativa e didattica (non si ritiene probabile che questo incarico possa essere conferito per il corrente anno).
9. **Art. 15** (modifica/inserimento) – In analogia a quanto già previsto per i Dipartimenti, si è ritenuto necessario prevedere presso i Poli territoriali decentrati, dove risultano attivati progetti di ricerca di rilevante interesse per l'Ateneo, l'attivazione di una specifica funzione specialistica per la gestione dei fondi di ricerca e integrare le funzioni del Gestore LAS con la responsabilità della gestione dei rifiuti speciali, nonché abrogare il comma 7-bis dell'art. 15, in quanto sostanzialmente analogo all'art. 16, comma 7, CCI, che con l'ipotesi accordo viene opportunamente modificato.
10. **Art. 16, comma 7** (modifica) – Le parti hanno ritenuto opportuno includere tra i possibili destinatari della clausola contrattuale anche il personale delle categorie B e C e chiarire che la correlata indennità di responsabilità dovrà essere congrua con le altre eventualmente attribuite nel medesimo contesto organizzativo.
11. **Art. 18, comma 2-bis** (inserimento) – Considerata la significativa contrazione dei fondi destinati per il corrente esercizio al finanziamento degli incarichi di responsabilità e la necessità di verificare l'effettivo impatto che, in termini economico-finanziari, avrà l'istituzione delle nuove funzioni specialistiche per le quali potrà essere conferito un incarico di responsabilità, attesa la particolare rilevanza che le parti attribuiscono al presidio delle posizioni organizzative e delle funzioni specialistiche, le stesse hanno convenuto di prevedere la possibilità di utilizzare una quota del fondo per la produttività individuale, comunque non superiore al 10% del fondo medesimo, per l'eventuale finanziamento delle indennità di responsabilità, qualora il pertinente fondo non risultasse sufficientemente capiente.
12. **Art. 19** (modifica) – In merito al lavoro disagiato, le parti hanno ritenuto necessario equiparare le indennità di reperibilità del personale che opera presso il SIA a quelle del personale della medesima struttura il cui trattamento accessorio è posto a carico dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Paolo Giaccone". Le parti hanno altresì convenuto che i compensi per prestazioni aggiuntive devono essere cumulabili anche con le indennità di responsabilità, in quanto correlati a prestazioni lavorative rese al di fuori dell'orario di servizio ordinario. Altro



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

intervento ritenuto dalle parti necessario riguarda l'attribuzione dell'indennità di rischio al personale dell'Area tecnica per le giornate lavorative prevalentemente trascorse presso i cantieri. Infine, poiché l'introduzione dell'indennità di *front-office* ha comportato, nonostante i precedenti interventi correttivi della previgente disciplina contrattuale integrativa, notevoli criticità, correlate anche alla recente riorganizzazione del Servizio speciale segreterie studenti (che ora distingue nettamente gli ambiti del *front office* e del *back office*), le parti hanno convenuto che l'indennità compete a tutto il personale del predetto servizio impegnato nel *front office*.

Le parti hanno poi concordato che, non essendo ipotizzabile un rallentamento delle attività correlate alle funzioni specialistiche previste per le strutture dipartimentali, già impegnate in un complesso processo di aggregazione, gli incarichi di responsabilità individuati con la ipotesi di accordo in esame presso le anzidette strutture, dovranno necessariamente essere conferiti anche nelle more della sottoscrizione definitiva dell'accordo stesso, fatto salvo ogni eventuale atto consequenziale alla possibile mancata certificazione dell'ipotesi di accordo. Da ciò consegue che, in via del tutto eccezionale, al fine di non compromettere l'organizzazione del lavoro delle strutture decentrate (con particolare riferimento a quelle dipartimentali) e di mantenere una equilibrata ed omogenea regolamentazione della disciplina contrattuale integrativa, le modifiche apportate al CCI del personale del comparto, hanno effetto dalla data di stipula dell'ipotesi di accordo, fatta salva la prescritta certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei conti.

Le parti si sono inoltre impegnate a procedere entro il successivo mese di maggio al monitoraggio dei costi derivanti dall'ipotesi di accordo, con particolare riferimento a quelli che gravano sul fondo per le indennità di responsabilità e lavoro disagiato, al fine di verificare l'idonea capienza dei fondi stessi e per valutare, conseguentemente, la possibilità di estendere l'indennità di *front-office* anche al personale in servizio presso strutture diverse dal Servizio speciale segreterie studenti, nonché per verificare la possibilità di attribuire uno specifico incarico di responsabilità ai Gestori della procedura di rilevazione delle presenze e a quanti svolgono funzioni di "Curatore e conservatore di strutture museali".<sup>1</sup>

Le parti si sono infine impegnate ad avviare, alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva, una specifica sessione negoziale, per riqualificare gli incarichi di responsabilità che dovranno essere attribuiti nell'ambito delle costituende strutture di raccordo.

Con l'ipotesi di accordo del 4 luglio 2013, le parti hanno poi convenuto di modificare l'art. 19, comma 7, del vigente CCI, per consentire la cumulabilità dell'indennità ex art. 91 CCNL con quella di reperibilità da attribuire al personale del SIA, in relazione all'alta professionalità richiesta agli operatori che devono assicurare la sicurezza e la gestione degli impianti, delle reti, delle applicazioni e delle banche dati, che per la complessità e per le specifiche competenze richieste, non possono non coinvolgere i titolari di incarico di responsabilità.

<sup>1</sup> Di tale ricognizione la delegazione di parte pubblica ha dato conto alla delegazione sindacale durante la riunione convocata il 20 maggio 2013, determinando il comune convincimento che per il corrente esercizio non si stima una disponibilità di risorse, tale da consentire il conferimento di ulteriori incarichi di responsabilità.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

Come già affermato in premessa la revisione di alcune parti del vigente CCI del personale del comparto si è resa necessaria principalmente per adeguare la disciplina contrattuale alle nuove norme statutarie che, in questa prima fase, ha comportato una significativa aggregazione delle strutture dipartimentali.

Conseguentemente, in considerazione che l'ulteriore processo di aggregazione delle strutture dipartimentali ha portato alla costituzione di strutture significativamente complesse, con un elevato numero di personale docente e tecnico-amministrativo che opera al suo interno, tenuto conto che una volta definiti i rapporti con le Strutture di raccordo i Dipartimenti gestiranno direttamente la programmazione didattica, con il conseguente accrescimento del numero di studenti che fruirà dei servizi erogati dalle strutture dipartimentali, si è ritenuto necessario riqualificare gli incarichi di responsabilità attualmente previsti.

Gli effetti attesi possono quindi essere sintetizzati in un maggiore/migliore presidio delle attività ritenute strategicamente rilevanti, per assicurare quanto meno l'invarianza degli standard qualitativi dei servizi erogati, pur in presenza di una significativa contrazione delle risorse economiche destinate a tali finalità.

Palermo 5 luglio 2013

Il Responsabile delle relazioni sindacali

*Nicola Giannone*

Il Direttore Generale

*Antonio Valenti*